

STATUTO



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "NATURALIFE"

ART. 1 FINALITA'

È costituita con durata illimitata, a carattere apolitico e aconfessionale, un'associazione denominata "NATURALIFE".

L'associazione non ha scopo di lucro e si propone di:

- Documentare e divulgare le caratteristiche degli ambienti naturali nel loro più assoluto ed incondizionato rispetto
- Sensibilizzare i cittadini sulle esigenze dell'ambiente e sulla necessità di una sua tutela
- Stimolare nei cittadini una crescita culturale nell'ambito delle scienze naturali
- Promuovere ogni genere d'iniziativa per la tutela dell'ambiente o di particolari biotipi e loro ecosistemi
- Denunciare danneggiamenti o alterazioni arrecati agli ambienti naturali e alle specie viventi
- Divulgare nuovi intendimenti in materia fotografica (tecnici, artistici, etc...)

L'associazione potrà organizzare manifestazioni, convegni, mostre e corsi.

L'associazione non potrà distribuire né direttamente né indirettamente utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'associazione ha sede legale in Sarezzo (Bs) in via Divisione Acqui n°27.

ART. 2 SOCI

L'associazione è composta dai soci che previa domanda di appartenenza all'associazione, sono ammessi e versano la quota sociale secondo le modalità annualmente stabilite dal consiglio direttivo. La domanda deve essere redatta su apposito modulo.

ART. 3 CRITERI D'AMMISSIONE

L'ammissione all'associazione da parte dell'aspirante socio è subordinata all'accoglienza della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello. I criteri per l'ammissione degli aspiranti soci sono i seguenti:

- L'età necessaria per l'ammissione come socio è sedici anni
- Non sono ammessi, a nessun titolo, soci legati all'associazione con carattere di temporaneità

Tutti i soci hanno il dovere di difendere di buon nome dell'associazione ed il diritto di usufruire dei servizi e delle prestazioni che l'associazione stessa può offrire.

I soci cessano di appartenere all'associazione per:

- Dimissioni volontarie o decesso
- Morosità, a causa di mancato pagamento della quota sociale annua
- Radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo. La delibera di radiazione deve essere ratificata dall'assemblea Generale dei soci in seduta ordinaria

ART. 4 ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- Dalle quote sociali
- Dalla raccolta di fondi in via occasionale
- Dai contributi e dalle elargizioni di soci, di terzi, o enti pubblici o privati
- Da ogni altra entrata, anche di natura commerciale, che concorra ad incrementare il patrimonio ed i fondi sociali. Il patrimonio sociale è costituito da beni mobili ed immobili appartenenti all'associazione stessa o da donazioni, lasciti e successioni

ART. 5 QUOTE SOCIALI

Ogni socio dovrà versare annualmente la quota eventualmente stabilita dal consiglio direttivo. I soci che, a seguito di invito scritto, non provvedano, nei 30 giorni successivi alla comunicazione, al pagamento delle quote sociali scadute, saranno dichiarati dal consiglio direttivo sospesi da ogni diritto sociale. Le quote sociali sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

ART. 6 ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali sono:

- L'assemblea generale dei soci (ordinaria e straordinaria)
- Il presidente
- Il consiglio direttivo

ART. 7 ASSEMBLEA

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. L'assemblea generale in seduta ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo.

L'assemblea generale in seduta straordinaria dei soci, oltre che dal presidente o dal consiglio direttivo può essere convocata su richiesta di almeno 1/3 dei soci, presentando domanda al presidente e proponendo l'ordine del giorno. In tal caso la stessa deve essere convocata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

ART. 8 PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti i soci in regola con gli obblighi associativi. Sono i soci di età superiore ai diciotto anni hanno il diritto al voto. Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio mediante semplice lettera di procura. Nessun socio può avere più di due voti compreso il suo.

ART. 9 CONVOCAZIONE

La convocazione dell'assemblea generale dei soci in seduta ordinaria e straordinaria deve avvenire con avviso scritto da consegnare ai soci almeno 10 giorni prima della data stabilita e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno. La convocazione verrà inoltre esposta nell'albo presso la sede dell'associazione.

La convocazione, sia ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati almeno la metà dei soci. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, la stessa è regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Essa decide a maggioranza di voti.

Per lo scioglimento dell'associazione occorre la maggioranza qualificata di due terzi dei soci.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o in caso di suo impedimento dal vice presidente o, in caso di impedimento di quest'ultimo da altro socio o anche da persona al di fuori dell'associazione a tal caso eletto dall'assemblea stessa.

Le deliberazioni dell'assemblea, prese validamente a norma del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

ART. 10 ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea generale dei soci, in sede ordinaria:

- Discute ed approva la relazione morale, tecnica, economica e finanziaria sull'attività dell'anno sociale trascorso
- Approva il conto economico preventivo e il rendiconto consuntivo predisposti dall'organo competente
- Elegge i componenti del consiglio direttivo
- Approva i programmi dell'attività da svolgere e le relative modifiche
- Delibera sulla ratifica delle proposte di radiazione

L'assemblea generale dei soci, in sede straordinaria:

- Delibera le modifiche statutarie
- Delibera sullo scioglimento dell'associazione

ART. 11 PRESIDENTE

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione; sovrintende a tutta l'attività della stessa associazione e compie tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza dell'assemblea e del consiglio direttivo.

Convoca e presiede l'assemblea ed il consiglio direttivo. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del presidente, questi è sostituito dal vice presidente ovvero dal consigliere più anziano di età. Il presidente può deliberare in via d'urgenza su materie di competenza del consiglio direttivo. Tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del consiglio stesso, nella prima riunione successiva e fra l'altro, dovrà verificare se nei casi sottoposti sussistevano gli estremi dell'urgenza tali da legittimare l'intervento.

ART. 12 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di tre consiglieri eletti dai soci e durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Essi al loro interno nominano:

- Un presidente
- Un vice presidente che rappresenta l'associazione in caso di impedimento da parte del presidente
- Un segretario al quale è affidata la gestione contabile dell'attività e la stesura dei verbali delle riunioni del consiglio e dell'assemblea

Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni sei mesi su convocazione del presidente. Esso tuttavia potrà riunirsi ogni qualvolta il presidente lo riterrà opportuno ovvero quando ne faccia richiesta uno dei consiglieri.

Il presidente presiede il consiglio direttivo nel quale ha voto decisivo in caso di parità.

Al consiglio direttivo sono devolute tutte le attribuzioni inerenti l'organizzazione e la gestione amministrativa e tecnica dell'associazione.

Tra l'altro il consiglio direttivo:

- Predisporre il conto economico e finanziario preventivo e consuntivo
- Dà esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea e cura, in genere, gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione
- Emanare i regolamenti interni e di attuazione del presente statuto per l'ordinamento dell'attività sociale
- Approva i programmi tecnici ed organizzativi dell'associazione
- Stabilisce la quota sociale e le modalità di versamento dell'associazione
- Amministra il patrimonio sociale

ART. 13 APPROVAZIONE DEL BILANCIO

L'anno sociale e l'esercizio finanziario decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre. Entro 4 mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario il consiglio direttivo procede alla convocazione dell'assemblea generale ordinaria dei soci per sottoporre all'approvazione il conto economico e finanziario preventivo per l'anno sociale in corso.

L'associazione non potrà distribuire né direttamente né indirettamente utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Eventuali poste attive dovranno comunque essere reinvestite nell'attività sociale.

ART. 14 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

I soci si impegnano ad osservare lo statuto e si impegnano altresì a non adire le vie legali per eventuali divergenze che dovessero sorgere fra i soci stessi in relazione alle attività societarie o nei confronti dell'associazione.

Tutte le controversie fra l'associazione ed i soci e fra i soci stessi sono sottoposti al giudizio di un collegio arbitrale nominato per l'occasione. Collegio composto da 3 membri, uno scelto dalle parti ed il terzo scelto dai due membri.

ART. 15 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria. Tutto il patrimonio esistente alla data della delibera dovrà essere devoluto, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge 662/96, ad altra associazione con finalità analoghe, a fini di pubblica utilità o ad altra destinazione prevista dalla legge.

ART. 16 NORME INTEGRATIVE

Per tutti i casi non previsti dalle norme dello statuto sopra indicate, troveranno applicazione gli artt. del Codice Civile in quanto applicabili.